

**Tribunale di Verona – Ordinanza 13.6.2012
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

Omissis

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

considerato che non può esprimersi una prognosi di fondatezza in merito all'opposizione proposta da P.P., posto che è riconosciuto il rapporto di confideiussione fondante l'azione di regresso ex art. 1954 c.c. esercitata dall'opposta, mentre le allegazioni sull'erronea quantificazione del credito principale ad opera dell'istituto di credito sono formulate del tutto generico;

considerato che per gli stessi motivi non può esprimersi una prognosi di fondatezza in merito all'opposizione di R.T. concernente l'ingiunzione di € 18.333,33;

considerato che invece può esprimersi una prognosi di fondatezza in merito all'opposizione di R.T. concernente l'ingiunzione di € 3.786,81, posto che la lievitazione del credito principale, individuata quale fondamento dell'obbligo di contribuzione dell'opponente, è addebitale anche all'opposta a fronte della sua responsabilità solidale per l'intero verso l'istituto di credito;

considerato, quanto alla soggezione della causa alla mediazione obbligatoria, che: a) l'opposta ha espressamente dichiarato di esercitare un'azione di regresso ex art. 1954 c.c., fondata sul pagamento del credito bancario garantito; b) la generica espressione "azione relativa ad una controversia in

materia di", contenuta nel comma 1 dell'art. 5 del D.L.vo n. 28/10, individua le domande giudiziali, caratterizzate da *petitum* o *causa petendi* aventi ad oggetto i rapporti elencati nella disposizione; c) la nozione di "contratti bancari" cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 5 D.L.vo n. 28/10 richiede la contemporanea esistenza di un requisito soggettivo (una delle parti del contratto deve essere un istituto di credito) e di un requisito oggettivo (il contratto deve riferirsi ad operazioni e servizi bancari); c) il contratto di fideiussione, quindi, anche se stipulato con una banca a garanzia dei suoi crediti verso il debitore principale, non può essere considerato un "contratto bancario", in quanto privo del requisito oggettivo (v., sul punto, sia pure a diversi fini, Cass. n. 23391/07); d) tuttavia, i contratti bancari da cui deriva il credito garantito entrano a far parte della *causa petendi* delle azioni esercitate dal fideiussore sul presupposto del pagamento di tale credito; e) ed infatti: se il fideiussore agisce in surroga ex art. 1949 c.c., la sua domanda è fondata in via diretta sui contratti bancari da cui deriva il credito nella cui titolarità è subentrato; se invece agisce in regresso ex art. 1950 o ex art. 1954 c.c., la sua azione è comunque fondata in via indiretta anche sul credito bancario, oltre che in via diretta sul contratto di fideiussione, poiché l'esistenza ed il pagamento di tale credito costituiscono i presupposti dell'azione stessa e devono essere accertati in via principale nel giudizio che ne consegue (come nel giudizio in esame, che, anche in conseguenza delle difese delle parti

opponenti, richiede l'accertamento dell'esistenza e delle modalità di quantificazione del credito pagato dall'opposta, tenuto conto dei contratti bancari da cui deriva); f) pertanto, l'azione esercitata nel giudizio in esame può essere fatta rientrare nell'ampia definizione di "azione relativa ad una controversia in materia di ... contratti bancari";

Omissis